

DOCUMENTO SULLE TARIFFE

1. Premesse

Le tariffe per le istruttorie e i controlli delle installazioni AIA sono poste, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis D.Lgs.152/2006, a carico del gestore e sono stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente in relazione alla complessità delle attività svolte dall'Autorità competente e dall'Ente responsabile degli accertamenti, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati. Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 (di seguito "decreto") è stato approvato il nuovo Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che sostituisce il precedente DM 24 aprile 2008; nel decreto si prevede un adeguamento regionale delle tariffe, come riportato nei seguenti articoli.

Art. 10 c.3

Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni [11 novembre 2017] dalla sua pubblicazione ... le Regioni e le Province Autonome.....con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, **in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari**. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

Art. 2 c.7

Le **tariffe istruttorie** di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **sono adeguate** secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e **determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII** alla Parte II.

Di seguito sono riportati nello specifico solo gli adeguamenti previsti rispetto al DM n. 58 del 6 marzo 2017.

2. Criteri di adeguamento su procedimenti oggetto di versamento di tariffe e modalità di versamento.

Individuazione aggiornamenti non soggetti a tariffa istruttoria. Non sono soggetti a tariffa istruttoria eventuali aggiornamenti dell'atto suggeriti dall'Autorità di Controllo a seguito dei sopralluoghi ordinari, nell'ambito delle relazioni di cui all'art.29-decies, comma 5 o delle verifiche di cui all'art.29-sexies, comma 4-bis lettera d).

Modalità di versamento delle tariffe relative alle attività di controllo. Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPAT, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

Adeguamento delle modalità di versamento delle tariffe dei controlli art. 3. comma 4 lettera a): Le tariffe relative alle attività di controllo effettuate negli anni in cui non è prevista una visita in loco sono corrisposte, a seguito di riscontro da parte di ARPAT dell'avvenuta verifica documentale. Gli adeguamenti degli importi relativi alle suddette tariffe sono esplicitati ai successivi paragrafi 4 (per le installazioni di tipo industriale e di gestione rifiuti) e 5 (per gli allevamenti soggetti ad AIA). Laddove l'autorizzazione prevede casi di cui all'art. 29-sexies, c. 4-bis lettera b del D.lgs. 152/2006 la valutazione dell'autorità competente sarà svolta annualmente sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti dalle aziende e dai controlli periodici di ARPAT.-

Qualora in esito al controllo ordinario di ARPAT (29-decies,c.5) siano richiesti adeguamenti impiantistici l'autorità competente individuerà il relativo percorso amministrativo previsto per norma che determinerà il corrispondente versamento degli oneri istruttori e di controllo, laddove dovuti.

3. Criteri di adeguamento per il calcolo delle tariffe istruttorie

Adeguamento del punto 1 dell'allegato I - *Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione: C_D .*

Per le imprese ricadenti nella definizione di piccole imprese a norma del Decreto del Ministero attività produttive 18 aprile 2005 la voce C_D è ridotta a 2000 euro (allegare asseverazione).

Si applicano senza modifiche gli importi previsti dal decreto sulla tariffa C_D , eccezion fatta per le componenti di riduzione legate ai sistemi di gestione ambientale che sono adeguate come definito al punto 6.

Adeguamento del punto 1 dell'allegato II - *Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda di riesame con valenza di rinnovo, per aggiornare l'analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione : C_D' .*

Per le imprese ricadenti nella definizione di piccole imprese a norma del Decreto del Ministero attività produttive 18 aprile 2005 la voce C_D' è ridotta a 1000 euro (allegare asseverazione).

Adeguamento degli importi del punto 2 dell'allegato I - *Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C_{ARIA} .*

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

C_{ARIA}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Indice emissioni in aria *					
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Da 9 a 20	Da 21 a 60	Oltre 60
Nessun inquinante	240					
Da 1 a 4 inquinanti	800	1480	2280	3480	4960	14200
Da 5 a 10 inquinanti	1440	3280	4800	6000	9600	27000
Da 11 a 17 inquinanti	3480	8000	14000	19200	24000	39600
Più di 17 inquinanti	4000	9200	19200	36000	40800	58800

*Indice di emissioni in aria =(Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006).

Adeguamento degli importi del punto 2 dell'allegato II - Costo istruttoria del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C_{Aria}'.

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

C_{ARIA}'

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse ai sensi della precedente AIA*	Indice emissioni in aria**					
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Da 9 a 20	Da 21 a 60	Oltre 60
Nessun inquinante	150					
Da 1 a 4 inquinanti	600	937,50	1500	2250	3375	9000
Da 5 a 10 inquinanti	1125	1875	3000	3750	5250	15000
Da 11 a 17 inquinanti	2250	5625	9000	12375	15000	24750
Più di 17 inquinanti	2625	6000	12000	22500	25500	36750

*ai fini tariffari le emissioni di discariche ed allevamenti sono comunque assimilate ad emissioni prive di inquinanti

**Indice emissioni in aria = (numero di fonti di emissioni in aria autorizzate + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9 bis, del D.Lgs. 152/2006

Adeguamento degli importi del punto 3 dell'allegato I - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": C_{H2O}.

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

C_{H2O}

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Indice scarichi*			
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Oltre 8
Nessun inquinante	60	120		480
Da 1 a 4 inquinanti	1140	1800	2400	6000
Da 5 a 7 inquinanti	2100	3360	5040	9600
Da 8 a 12 inquinanti	2760	4560	6960	12000
Da 13 a 15 inquinanti	4200	9000	18000	34800
Più di 15 inquinanti	5400	12000	24000	36000

*Indice scarichi= (Numero di scarichi da autorizzare+ numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/2006

Adeguamento degli importi del punto 3 dell'allegato II - Costo istruttoria del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": C_{H2O}'.

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

C_{H2O}'

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse ai sensi della precedente AIA*	Indice scarichi**			
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Oltre 8
Nessun inquinante	38	75		300
Da 1 a 4 inquinanti	712,50	1125	1500	3750
Da 5 a 7 inquinanti	1312,5	2100	3150	6000
Da 8 a 12 inquinanti	1725	2850	4350	7500
Da 13 a 15 inquinanti	2625	5625	11250	21750
Più di 15 inquinanti	3375	7500	15000	22500

*ai fini tariffari gli scarichi di discariche ed allevamenti sono comunque assimilati a scarichi privi di inquinanti

**Indice scarichi= (Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del D. Lgs. 152/2006

Modalità per il calcolo del numero di emissioni e del numero di inquinanti significativi per il calcolo della tariffa relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi.

Emissioni: sono considerate significative quelle soggette ad autorizzazione secondo i criteri definiti nella Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e ricomprese nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” allegato all’AIA, ad esclusione delle emissioni per le quali sono state prescritte analisi a campione ai soli fini conoscitivi.

Le emissioni diffuse sono assimilate ad ulteriori punti di emissione, ove considerate nell’Autorizzazione.

Scarichi: lo scarico verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa solo se soggetto ad autorizzazione. Verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa anche l’istanza di esclusione delle acque meteoriche dilavanti.

Non sono da considerare ai fini della tariffa gli scarichi domestici e assimilati.

Gli scarichi ‘parziali’ di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso ed a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria, salvo il caso in cui siano previsti espressamente valori limite nel quadro prescrittivo. Scarichi recapitanti esclusivamente reflui derivanti da operazioni di bonifica, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria.

Inquinanti. Per l’individuazione degli inquinanti significativi il Gestore farà riferimento agli inquinanti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo per i quali è previsto il rispetto di un limite, distinguendo fra quelli autorizzati in AIA, caratteristici del ciclo produttivo dell’attività in questione, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi. Non vanno conteggiati parametri chimico-fisici quali temperatura e portata per le emissioni e pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani per gli scarichi.

Per l’individuazione degli inquinanti significativi per le emissioni in atmosfera valgono inoltre i seguenti ulteriori criteri:

- metalli: se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, si conterà ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante;
- COV: se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di monitoraggio e controllo o nel Quadro prescrittivo, i COV totali vanno conteggiati come singolo inquinante;
- Emissioni ‘dismesse’, ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel Decreto AIA, sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all’esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel decreto AIA o in note agli atti la data di dismissione;
- Emissioni ‘non attive’, ossia emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel Decreto AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa;
- Camini di ‘by-pass’ di emergenza delle emissioni da autorizzare o emissioni di emergenza non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa.

Adeguamento degli importi del punto 4 dell'allegato I – Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

Tonnellate (in ingresso)/die oggetto della domanda*	0	Fino ad 1	Oltre 1 fino a 10	Oltre 10 fino a 20	Oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi**	0	750	1500	3300	4800	7500	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1800	2700	4500	C _{RnP}

*esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

** per le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 si applicano le tariffe di cui sopra per una la capacità totale intesa in tonnellate.

Adeguamento degli importi del punto 4 dell'allegato II – Costo istruttoria del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

In luogo degli importi previsti nella tabella riportata nel decreto sono previsti i seguenti importi:

Tonnellate (in ingresso)/die oggetto della domanda*	0	Fino ad 1	Oltre 1 fino a 10	Oltre 10 fino a 20	Oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi**	0	375	750	1650	2400	3750	C _{RP'}
Rifiuti non pericolosi	0	187,50	375	900	1350	2250	C _{RnP'}

*esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

** per le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 si applicano le tariffe di cui sopra per la capacità totale intesa in tonnellate.

Modalità di determinazione dei coefficienti C_{RP}, C_{RnP}, C_{RP'} e C_{RnP'}

Per la determinazione dei coefficienti C_{RP}, C_{RnP}, C_{RP'} e C_{RnP'} la tariffa deve essere calcolata con riferimento alla massima portata giornaliera di rifiuti in ingresso, sottoposti ad operazioni R o D, per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Per le discariche (attività 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006) si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc) come indicato nella tabella riportata di seguito;

Volume [mc] oggetto della domanda	0	fino a 25.000	da 25.000 a 100.000	da 100.000 a 500.000	da 500.000 a 1.000.000	Oltre 1.600.000	Sigla
Rifiuti pericolosi (RP)	0	1650	3500	10.000	15.000	20.000	C _{RP} =C _{rp'}
Rifiuti non pericolosi (RNP)	0	1000	2000	7.000	10.000	15.000	C _{mP} =C _{RnP'}

Adeguamento degli importi del punto 5 dell'allegato I - Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Con riferimento alle discariche, ai sensi dell'art. 9 cc. 2, 3 e 4, si definisce un costo pari a $C_{verL36} = 500$ euro per l'istruttoria prevista per i controlli successivi all'autorizzazione e preventivi all'esercizio. Tale costo è da inserire nel conteggio finalizzato alla T_i .

Per il calcolo della tariffa istruttoria per installazioni già autorizzate in AIA vengono considerate le sole voci che hanno trovato una regolamentazione nelle condizioni di esercizio fissate nell'AIA, per installazioni nuove le voci applicabili al progetto presentato.

Gli importi da applicare sono quelli riportati nella tabella del decreto nel caso in cui non sono presenti impianti dell'allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, riportate di seguito:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Impianti non presenti nell'All. XII, Parte II, D.Lgs. 152/2006
Clima acustico	C_{CA}	2500
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}	5000
Campi elettromagnetici	C_{EM}	4000
Odori	C_{Od}	1000
Sicurezza del territorio	C_{ST}	2000
Ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	C_{RA}	6000

*Per installazioni collocate in aree di classe 6 "aree esclusivamente industriali" ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. ai sensi dei piani di zonizzazione acustica comunali si applica il costo forfettario di 1000 euro.

Adeguamento degli importi del punto 5 dell'allegato II - Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Per il calcolo della tariffa istruttoria per installazioni già autorizzate in AIA vengono considerate le sole voci che hanno trovato una regolamentazione nelle condizioni di esercizio fissate nell'AIA, per installazioni nuove le voci applicabili al progetto presentato. Qualora la proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo sia integrata a seguito degli esiti dell'istruttoria, l'autorità competente provvederà a consuntivo a richiedere il versamento integrativo della tariffa dovuta .

Gli importi da applicare sono quelli riportati nella tabella del decreto nel caso in cui non sono presenti impianti dell'allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, riportate di seguito:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Impianti non presenti nell'All. XII, Parte II, D.Lgs. 152/2006
Clima acustico	$C_{CA'}$	1250
Tutela quantitativa della risorsa idrica	$C_{RI'}$	2500
Campi elettromagnetici	$C_{EM'}$	2000
Odori	$C_{Od'}$	500
Sicurezza del territorio	$C_{ST'}$	1000
Ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	$C_{RA'}$	3000

Le installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dovranno provvedere al versamento del relativo onere al momento della presentazione della relazione, anche se questa non è contestuale alla presentazione dell'istanza AIA. In occasione della presentazione della Relazione di riferimento la tariffa è quella "intera" C_{RA} , indipendentemente dal procedimento nell'ambito del quale è associata. In occasione di eventuali aggiornamenti della Relazione si applica la tariffa "ridotta", C_{RA}' .

Adeguamento delle riduzioni di cui al punto 6 degli allegati I e II - Riduzione del costo istruttorio (T_i) per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale: C_{SGA} .

Per le installazioni con presenza di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o registrato EMAS si applicano alla tariffa istruttorie, indicata nel decreto come T_i , le riduzioni riportate nella seguente tabella, non cumulabili tra loro:

Tipo impianto	Sistema di Gestione Ambientale	
	Certificato ISO 14001	Registrato EMAS
Installazioni (o parte di installazione) di cui all'allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/06	Riduzione 30%	Riduzione 40%

NOTA: Per il calcolo di T_i si segue la formula di pg. 15 (par. 7) del DM 58/17, utilizzando i coefficienti del DM per C_{SGA} , e poi si applica lo sconto in percentuale previsto

Adeguamento della tariffa per installazioni che partecipano a specifici progetti di interesse regionale o per specifiche tipologie di installazioni.

Per le installazioni che partecipano al processo di revisione dei Bref europei per la elaborazione delle nuove BAT conclusions nei settori di pertinenza, attraverso la compilazione dei questionari elaborati dalla Commissione e validati dall'Autorità Competente per la successiva trasmissione al Ministero e alle conseguenti attività di approfondimento, è prevista la riduzione delle spese istruttorie per il procedimento di riesame complessivo che si svolge per verificare l'adeguamento alle BAT conclusions, pari al 5%.

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda C_{Dom} e C_{Dom}'

Tale riduzione non si applica in quanto le istanze devono essere obbligatoriamente presentate secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente.

Adeguamento dell'allegato III – determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali.

La tariffa dell'istruttoria è pari a **150** euro per ogni attività oggetto di comunicazione di modifica effettuata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 anche nel caso in cui non si renda necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Per le modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA (cfr. Allegato 1 alla presente Delibera) la tariffa è determinata utilizzando la seguente formula facendo riferimento, per

la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione, ed utilizzando i seguenti importi:

$$T_i = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} 2.500 \text{ €} \\ [C''_{\text{aria}} + C''_{\text{H}_2\text{O}} + C''_{\text{RP}} + C''_{\text{RnP}} + (C''_{\text{CA}} + C''_{\text{RI}} + C''_{\text{EM}} + C''_{\text{Od}} + C''_{\text{ST}} + \\ C''_{\text{RA}} + C''_{\text{SME}} + C''_{\text{LDAR}} + C''_{\text{SUO}}) + 150] * C''_{\text{SGA}} \text{ €} \end{array} \right.$$

- Coefficiente C_{ARIA}'' per modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse ai sensi della precedente AIA*	Indice emissioni in aria**					
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Da 9 a 20	Da 21 a 60	Oltre 60
Nessun inquinante	50					
Da 1 a 4 inquinanti	200	312,5	500	750	1125	3000
Da 5 a 10 inquinanti	375	625	1000	1250	1750	5000
Da 11 a 17 inquinanti	750	1875	3000	4125	5000	8250
Più di 17 inquinanti	875	2000	4000	7500	8500	12250

*ai fini tariffari le emissioni di discariche ed allevamenti sono comunque assimilate ad emissioni prive di inquinanti

**Indice emissioni in aria = (numero di fonti di emissioni in aria autorizzate + numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9 bis, del D.Lgs. 152/2006

- Coefficiente $C_{\text{H}_2\text{O}}''$ per modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse ai sensi della precedente AIA*	Indice scarichi**			
	1	Da 2 a 3	Da 4 a 8	Oltre 8
Nessun inquinante	13	25		100
Da 1 a 4 inquinanti	237	375	500	1250
Da 5 a 7 inquinanti	437	700	1050	2000
Da 8 a 12 inquinanti	575	950	1450	2500
Da 13 a 15 inquinanti	875	1875	3750	7250
Più di 15 inquinanti	1125	2500	5000	7500

*ai fini tariffari gli scarichi di discariche ed allevamenti sono comunque assimilati a scarichi privi di inquinanti

**Indice scarichi= (Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del D. Lgs. 152/2006.

- Coefficienti C_{RP}'' e C_{RnP}'' non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA;

Per la quantificazione dei coefficienti C_{RP}'' e C_{RnP}'' si utilizzano i corrispondenti coefficienti C_{RP}' e C_{RnP}' sopraindicati ove applicabili con riferimento alle sole modifiche non sostanziali come indicate nell'allegato I;

- *Costi del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale per modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA;*

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Impianti non presenti nell'All. XII, Parte II, D.Lgs. 152/2006
Clima acustico	C _{CA} ''	416
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI} ''	833
Campi elettromagnetici	C _{EM} ''	666
Odori	C _{Od} ''	166
Sicurezza del territorio	C _{ST} ''	333
Ripristino ambientale, compresa validazione della modifica della relazione di riferimento	C _{RA} ''	1000

Per le imprese classificate come piccole imprese la tariffa delle modifiche non sostanziali è ridotta del 20%

Per le imprese ISO ed EMAS si applicano riduzioni rispettivamente pari al 30% ed al 40% analogamente a quanto previsto per le altre istruttorie.

Criteri per la determinazione dei coefficienti per le modifiche non sostanziali:

Per il conteggio del numero di emissioni ed inquinanti relativo alla modifica si faccia riferimento solo alle emissioni ed agli inquinanti oggetto della modifica.

Nel caso venga richiesta nell'ambito di una comunicazione di modifica non sostanziale la validazione dello screening ai fini della Relazione di riferimento (nell'ambito della determinazione delle frequenze di controllo del suolo e delle acque sotterranee), la tariffa dovuta è pari a 250 euro.

4. Criteri di adeguamento per il calcolo delle tariffe relative alle attività di controllo

Adeguamento dell'allegato IV – tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 1. T_c

La tariffa T_c delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 3, condotto nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è determinata, per gli anni in cui è prevista la visita presso l'installazione, secondo la formula indicata all'allegato IV del decreto, ma prevedendo i seguenti adeguamenti degli importi:

- l'importo minimo di 2500 euro riportato nella formula dell'allegato IV è ridotto a 2000 euro;
- per il calcolo dei coefficienti in luogo degli importi previsti nelle tabelle riportate nel decreto, si utilizzano gli importi riportati nelle seguenti tabelle:

Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico:
C_{ARIA}

Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati*	C_{ARIA} (€)
0	30
1	120
2-3	185
4-6	245
7-12	367
13-20	490
21-30	612
31-40	618
41-50	857
51-60	980
61-80	1100
81-100	1225
101-125	1592
126-150	1837
150-200	2325
201-250	2940
251-300	3550
301-400	4287
401-500	5150
501-600	5875
601-1000	7100
1000	7350

*vanno computati tutti i parametri e le sostanze emesse in atmosfera autorizzate (sia convogliate che diffuse) monitorati, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. Poiché la stessa sostanza, se emessa da diversi camini, va monitorata distintamente e, ai fini del controllo, essa va contata più volte.

Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento delle acque:
C_{H2O}

Numero di sostanze e parametri monitorati*	C_{H2O} (€)
0	12
1	125
2-4	245
5-7	367
8-12	612
13-15	850
16-24	1250
25-30	1600
31-40	2100
41-50	2575
51-60	3050
61-100	4050
101-	4500

*vanno computate tutte le sostanze e i parametri il cui scarico in acqua è autorizzato e monitorato, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. La stessa sostanza, se presente in diversi scarichi, va monitorata distintamente e pertanto, ai fini del controllo, va contata più volte.

Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti

Tonnellate (in ingresso)/die oggetto della domanda*	0	Fino ad 1	Oltre 1 fino a 10	Oltre 10 fino a 20	Oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti** pericolosi	0	75	150	330	480	750	C _{RP}
Rifiuti non pericolosi	0	37,50	75	180	270	450	C _{RNP}

*esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

** per le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 si applicano le tariffe di cui sopra per la capacità totale intesa in tonnellate.

Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia ambientale

Ulteriore componente del controllo da considerare	Sigla	Impianti non presenti nell'Al. XII, Parte II, D.Lgs. 152/2006
Clima acustico	C _{CA}	125
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C _{RI}	250
Campi elettromagnetici	C _{EM}	200
Odori	C _{Od}	50
Sicurezza del territorio	C _{ST}	100
Ripristino ambientale	C _{RA}	300
Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	C _{SME}	50 ogni SME
Programma LDAR	C _{LDAR}	100
Suolo e acque sotterranee	C _{SUO}	50

NB: i coefficienti di cui alle sigle C_{CA}, C_{RI}, C_{EM}, C_{Od}, C_{ST}, C_{RA}, sono applicati alle sole installazioni per le quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale; i coefficienti C_{SME}, C_{LDAR}, C_{SUO} si applicano se l'autorizzazione prevede i corrispondenti tipi di controlli.

La tariffa T_c delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 3, condotte nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è determinata, per gli anni in cui non è prevista la visita presso l'installazione, pari a un decimo della tariffa T_c.

C_{ARIA}

vengono considerati i parametri contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo (o nel quadro riassuntivo delle emissioni) che hanno un limite di emissione da controllare (con autocontrollo o controllo da parte di ARPAT).

La portata (compreso di temperatura e umidità) è intesa come parametro da conteggiare.

Sono esclusi dal conteggio i parametri conoscitivi e i parametri aggiuntivi di particolare significatività da controllare solo in casi eccezionali.

C_{H2O}

vengono considerati i parametri, relativi alle emissioni ed agli scarichi autorizzati, contenuti nel piano di monitoraggio e controllo (o nel quadro riassuntivo delle emissioni) che hanno un limite di emissione da controllare (con autocontrollo o controllo da parte di Arpat).

La portata è intesa come parametro da conteggiare solo se viene indicata in autorizzazione. Il materiale grossolano è sempre considerato come parametro da conteggiare, sia per il calcolo della T_c che per il calcolo della T_a.

Sono esclusi dal conteggio i parametri conoscitivi.

C_{RP} e C_{RNP}:

vengono considerati i quantitativi di rifiuti massimi autorizzati in ingresso e riportati in autorizzazione e NON i rifiuti lavorati effettivamente (se la ditta è autorizzata a trattare 1000 e lavora 100, si considera nel conteggio il quantitativo 1000); queste voci si riferiscono sia alle attività di gestione rifiuti in quanto tali (categorie 5 dell'Allegato VIII) che alle attività di gestione rifiuti autorizzate in AIA all'interno di impianti che non rientrano nella categoria 5 (procedure semplificate).

I quantitativi di rifiuto sono considerati come tonnellate/giorno; se in autorizzazione non è riportato il parametro ton/giorno, allora si considera il quantitativo annuale, diviso il numero di giorni di lavorazione indicati nell'autorizzazione.

*** per le attività 5.5 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 si applicano le tariffe di cui sopra per la capacità totale intesa in tonnellate.*

Per i depositi temporanei (art. 183 D. Lgs.152/06) si considera un valore fisso di 300 euro non dimezzabile; la quota dei 300 euro comprende anche eventuali depositi temporanei di rifiuti prodotti dall'azienda ed espressamente autorizzati in AIA.

Per le ulteriori componenti, fare riferimento alla Tabella 4 riportata alla suddetta pagina 11 denominata "Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia ambientale", i cui costi sono da dimezzare.

Clima acustico C_{CA}: *si considera sempre presente, tranne nei casi in cui non è stata presentata una valutazione previsionale di clima acustico, ma una autocertificazione che dice che non è necessario presentare il clima acustico. Gli allevamenti per esempio non sono soggetti alla presentazione della valutazione previsionale.*

Tutela quantitativa dell'acqua C_{RI}: *viene sempre considerata, nel caso in cui siano presenti dei contatori di acqua.*

Campi elettromagnetici C_{EM}: *solo se viene inserito nel piano di monitoraggio e controllo un valore da rispettare.*

Odori C_{Od}: *da considerare solo se ci sono prescrizioni in merito a monitoraggi e rispetto VLE*

Sicurezza del territorio C_{ST}: *solo per quelli che ricadono in aree ad alta presenza di aziende RIR*

Ripristino ambientale C_{RA}: *installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale o regionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, le installazioni in materia di rifiuti per le quali è previsto una bonifica del sito e ripristino o comunque soggette a ripristino ambientale secondo la normativa vigente.*

SME C_{SME}: *si considera solo se presente.*

Programma LDAR C_{LDAR}: *emissioni fuggitive, codificate nel piano di monitoraggio.*

Suolo e Acque sotterranee C_{SUO}: *da considerare se ci sono prescrizioni relative a monitoraggio di suolo e sottosuolo.*

Adeguamento dell'allegato V – tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi. T_A

La tariffa T_A per le attività indicate nel decreto è calcolata secondo le modalità e gli importi definiti nell'allegato V, secondo le indicazioni fornite di seguito

Per le prestazioni di campionamento ed analisi non ricomprese nell'allegato V del decreto ma previste nell'AIA, si farà riferimento alle tariffe fissate nel vigente Tariffario generale di ARPAT.

Ta: diversamente dal calcolo della Tc, per la Ta sono da conteggiare anche i parametri conoscitivi o di particolare significatività per i quali sono previste nel PMeC analisi da effettuarsi durante le visite ARPAT, essendo comunque associati dei costi analitici

Campionamenti:

- *campionamenti delle acque sotterranee: il primo campione è a tariffa piena e tutti quelli effettuati nella stessa giornata sono computati alla tariffa ridotta di 20 euro ciascuno;*
- *campionamenti alle emissioni in atmosfera: il campionamento di 100 euro (per campionamento di 3-5 ore) copre il lavoro di un camino in una giornata. Successivi campionamenti saranno computati alla tariffa ridotta di 60 euro/ciasc.*

5. Criteri per l'adeguamento per le tariffe relative alle attività di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Stante le peculiarità del settore e della tipologia delle installazioni comprese al punto 6.6, rispetto al quale troverebbero difficile applicazione i coefficienti tariffari individuati per le altre attività, vengono stabilite le seguenti tariffe forfettarie, che tengono conto della complessità dell'istruttoria in relazione alla capacità dell'allevamento e alle eventuali attività connesse.

La tariffa forfettaria per l'istruttoria delle domande di rilascio, modifica sostanziale e riesame generico degli allevamenti è determinata secondo la seguente tabella:

Rilascio, modifica sostanziale e riesame generico: Tipologia istruttoria	n° Scrofe 750-1000 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-5.000 n° Avicoli 40.000 – 100.000	n° Scrofe 1001-2000 n° Suini oltre i 30 kg 5.001-10.000 n° Avicoli 100.000- 200.000	n° Scrofe >2000 n° Suini oltre i 30 kg > 10.000 n° Avicoli > 100.000
SEMPLICE	2000	2500	3000
COMPLESSA	2500	3000	4000

La tariffa forfettaria per l'istruttoria delle domande di riesame con valenza di rinnovo degli allevamenti è determinata secondo la seguente tabella:

Riesame con valenza di rinnovo - Tipologia istruttoria	n° Scrofe 750-1000 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-5.000 n° Avicoli 40.000 – 100.000	n° Scrofe 1001-2000 n° Suini oltre i 30 kg 5.001-10.000 n° Avicoli 100.000- 200.000	n° Scrofe >2000 n° Suini oltre i 30 kg > 10.000 n° Avicoli > 100.000
SEMPLICE	1000	1250	1500
COMPLESSA	1250	1500	2000

Per **istruttoria 'semplice'** si intende l'istruttoria finalizzata al rilascio/modifica/riesame dell'AIA per un'installazione all'interno della quale è svolta unicamente l'attività identificata con un solo codice IPPC per la quale il Gestore richiede l'autorizzazione.

Per **istruttoria 'complessa'** si intende l'istruttoria finalizzata al rilascio/modifica/riesame dell'AIA per un'installazione all'interno della quale è svolta dallo stesso Gestore, oltre all'attività zootecnica principale che rientra in AIA, almeno una delle seguenti attività connesse: allevamento di altra tipologia, caseificio, macello, produzione energia elettrica (escluso fotovoltaico), impianto di depurazione acque reflue, mangimificio (salvo produzione per autoconsumo) e altre attività rilevanti connesse all'attività zootecnica.

Nel caso in cui nell'installazione fossero presenti ulteriori attività IPPC di cui all'allegato VIII non rientranti nel punto 6.6, ossia del comparto industriale o di gestione rifiuti, alla tariffe istruttorie determinate secondo quanto riportato nel presente paragrafo, dovranno essere aggiunte le tariffe calcolate secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti per le sole parti di installazione oggetto delle suddette attività, utilizzando la seguente formula ed applicando le eventuali riduzioni previste dai coefficienti C_{SGA} .

$$T = C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA})$$

Riduzioni determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale. Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati secondo il Regolamento EMAS i costi istruttori sono ridotti secondo le percentuali (C_{SGA}) riportate nella seguente tabella.

Tipo impianto	Sistema di Gestione Ambientale	
	Certificato ISO 14001	Registrato EMAS
Installazioni (o parte di installazione) di cui all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs 152/06	Riduzione 20%	Riduzione 30%

In caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'art. 29-bis, comma 2, le tariffe vengono ulteriormente ridotte del 50%.

Tariffa forfettaria per l'istruttoria delle domande di modifica non sostanziale. Per le modifiche non sostanziali che non richiedono l'aggiornamento dell'AIA, il gestore è tenuto a versare una tariffa forfettaria di 150 euro.

Per le modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA la tariffa istruttoria da corrispondere è determinata secondo quanto di seguito riportato.

	n° Scrofe 750-1000 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-5.000 n° Avicoli 40.000 – 100.000	n° Scrofe 1001-2000 n° Suini oltre i 30 kg 5.001-10.000 n° Avicoli 100.000- 200.000	n° Scrofe >2000 n° Suini oltre i 30 kg > 10.000 n° Avicoli > 100.000
Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione	250	350	450

Tariffa forfettaria per i controlli per gli allevamenti.

La tariffa forfettaria per i controlli (Tc) è determinata, per gli anni in cui è prevista la visita presso l'installazione, secondo la seguente tabella, dove il significato di istruttoria complessa è quello descritto per le tariffe istruttorie.

Tipologia istruttoria	n° Scrofe 750-1000 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-5.000 n° Avicoli 40.000 – 100.000	n° Scrofe 1001-2000 n° Suini oltre i 30 kg 5.001-10.000 n° Avicoli 100.000- 200.000	n° Scrofe >2000 n° Suini oltre i 30 kg > 10.000 n° Avicoli > 100.000
SEMPLICE	1000	1100	1200

La tariffa Tc delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 3, condotto nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è determinata, per gli anni in cui non è prevista la visita presso l'installazione, pari a un decimo della tariffa T_C.